

FAQ

REGIONE TOSCANA

PR FSE+ 2021-2027

PAD Attività 3.k.7

“ Sostegno alle persone con limitazione dell'autonomia e ai loro familiari per l'accesso ai servizi di cura sociosanitari “

AVVISO PUBBLICO

Interventi di sostegno alle cure domiciliari

AZIONE 1

Domanda:

Si può erogare una prestazione di OSS Azione 1 in favore di un utente beneficiario dell'Assistenza Territoriale Domiciliare ADI?

Risposta:

Come indicato al par. 9.6 "La fruizione del Buono servizio ed il riconoscimento delle spese rimborsabili a mezzo dello stesso, sono incompatibili con altri contributi pubblici riferibili alle stesse tipologie di intervento"; quindi se i servizi tramite ADI prevedono servizi OSS non sono compatibili con i servizi OSS finanziati dall'avviso in oggetto.

Domanda:

Il Piano Individualizzato, predisposto dalla COT può essere ratificato/firmato anche solo da un membro dell'Equipe in rappresentanza di tutte le professioni coinvolte?

Risposta:

L'avviso non detta modalità specifiche di sottoscrizione, pertanto la sottoscrizione avviene nelle modalità usuali applicate nel rispetto dei regolamenti che normano l'attività del COT.

Domanda:

Ci troviamo nel caso in cui il paziente in questione è soggetto a dimissione ospedaliera entro la fine della settimana. Il paziente in questione ha un'invalidità al 70% ed ha avviato la procedura di riconoscimento della condizione di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 con tanto di ricevuta INPS (presumibilmente sarà riconosciuto in handicap in condizione di gravità).

Il paziente di cui sopra può rientrare tra i destinatari di cui all'Azione 1? Il potenziale destinatario ha meno di 65 anni.

Risposta:

L'avviso definisce che sono ammissibili "persone con disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'Art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104)", quindi la certificazione deve già essere presente. Purtroppo, non è sufficiente aver presentato la domanda all'INPS.

Domanda:

Se in caso di un nuovo ricovero durante l'erogazione dei servizi, i 30 giorni sono da ricalcolare dal giorno successivo alla data della seconda dimissione? Nell'ipotesi che lo stesso beneficiario abbia più di 2 ricoveri come devono essere ricalcolati i 30 giorni? La variazione deve comunque essere formalizzata con addendum al Piano di spesa esistente?

Risposta:

Si conferma che in caso di un nuovo ricovero durante l'erogazione dei servizi, i 30 giorni sono da ricalcolare dal giorno successivo alla data delle dimissioni e questo anche nel

caso di più ricoveri. Si ricorda che tale variazione deve essere formalizzato con addendum e, nel caso di ulteriori spese, deve rispettare l'importo massimo previsto di Euro 3000.

Domanda

In riferimento all'Azione 1 per l'intervento "Cure intermedie temporanee" nella nostra zona-distretto è presente una struttura a gestione diretta aziendale presso la quale sono previsti posti di cure intermedie. E' possibile inserire tale struttura nell'elenco degli operatori economici erogatori di prestazioni, senza la necessità di partecipare alla procedura di evidenza pubblica?

Risposta

Non essendo gestita la struttura da un operatore economico, non potrà essere rendicontata sull'avviso in oggetto.

AZIONE 2

Domanda:

Sono a porre un quesito relativamente alle Tipologie interventi finanziabili con Buoni servizio per l'Azione 2, in particolar modo all'attività "Interventi di fisioterapista per AFA - gruppi chiusi". Tra gli operatori è citata solo la figura del fisioterapista al contrario dei precedenti Avvisi in cui era incluso anche il Laureato in Scienze Motorie. Poiché la Legge Regionale (DGRT 903/2017) cui fa capo l'AFA prevede che le lezioni siano tenute anche da Laureati in Scienze Motorie, chiediamo conferma che sia previsto anche per l'Avviso FSE+ la loro presenza nel tenere questa attività per i destinatari dell'Azione 2.

Risposta:

Confermiamo che l'attività può essere svolta anche da Laureati in Scienze Motorie ai sensi della DGR 903/2017.

Domanda:

Qualora un utente frequenti il centro diurno in forma privata, è possibile il rimborso del servizio a seguito di presentazione della fattura che attesti il pagamento della quota sanitaria e sociale?

Risposta:

Quanto da voi richiesto non è ammissibile, in quanto l'avviso non prevede la possibilità di rimborsare una fattura direttamente sostenuta dal destinatario. Sono ammissibili solo i costi sostenuti da parte del soggetto attuare a fronte di una fattura presentata da un operatore presente nell'elenco relativo alla Zona-distretto di riferimento.

Domanda:

Se il beneficiario ha un pacchetto composto da OSS e educatore, ma vuole rinunciare al servizio OSS, possiamo riutilizzare i soldi non spesi prolungando il servizio di educatore? Essendo una rinuncia, il beneficiario rinuncia solo all'importo dell'OSS o a tutto il pacchetto?

Risposta:

L'avviso stabilisce all'art. 10 che "laddove nel corso di validità del Buono si renda necessaria una variazione sulla base dei bisogni del destinatario, il Piano di spesa può essere rimodulato. Tale variazione va formalizzata tramite addendum all'esistente piano di spesa, controfirmato dal soggetto attuatore e dal destinatario." La rinuncia descritta non è da considerare una rinuncia totale e il piano di spesa può essere modificato nelle modalità indicate dall'avviso.

Domanda:

Può usufruire del voucher dell'azione 2 per il centro diurno anche chi frequenta il servizio semiresidenziale in regime convenzionato (in tal caso sospendiamo il pagamento in convenzione della quota sanitaria e la struttura non fattura all'utente la quota sociale)?

Risposta:

Il destinatario che usufruisce del Buono servizio per il centro diurno non può usufruire contemporaneamente di un servizio semiresidenziale.

Domanda:

Nel caso in cui un piano di spesa azione 2 debba essere modificato (es. cambio della progettualità da Atelier a centro diurno) possiamo procedere facendo l'addendum al piano di spesa?

Risposta:

Questa casistica è pertinente alle indicazioni del par. 10.8 c dell'avviso.

Domanda:

Chiediamo un chiarimento relativamente all'articolo "10.6. Ammissibilità della spesa" laddove si dice che "La fruizione del Buono servizio ed il riconoscimento delle spese rimborsabili a mezzo dello stesso, sono incompatibili con altri contributi pubblici riferibili alle stesse tipologie di intervento": se ad esempio un Beneficiario che usufruisce del contributo *care giver* oppure dell'assistente familiare, può usufruire anche di un Buono Servizio FSE+ che preveda i Servizi offerti dalle due azioni, quali ad esempio l'Atelier Alzheimer, lo psicologo, l'educatore ecc.?

Volevamo capire se è corretto interpretare la dicitura "stesse tipologie di intervento" in questo modo: ad esempio se un Beneficiario ha già attiva l'assistenza domiciliare da Territorio, non potrà avere un servizio con il progetto FSE+ che prevede l'assistenza domiciliare. Oppure se un Beneficiario ha già attiva la Fisioterapia con il progetto HCP, non potrà avere il servizio di fisioterapia erogato tramite il progetto FSE+. Rispetto a servizi di *natura diversa* (es. contributi per assistente personale, care giver) chiediamo conferma che gli stessi possano non ritenersi incompatibili.

Risposta:

La vostra interpretazione è corretta.

Domanda:

E' possibile attivare all'Interno di uno stesso nucleo familiare due Buoni Servizio AZIONE 2? Nello specifico, noi abbiamo due coniugi che avrebbero necessità entrambi di assistenza domiciliare e fisioterapia, pertanto chiediamo se possiamo attivare due buoni servizio separati, oppure ne dobbiamo attivare uno soltanto (scegliendo uno dei due coniugi come intestatario), ma i servizi possono essere offerti ad entrambi i coniugi?

Risposta:

I Buoni servizio rappresentano interventi individuali e non sono legati ad un nucleo familiare. Pertanto, se entrambi i coniugi rientrano tra i destinatari di cui all'art. 10.1 dell'avviso e l'UVM valuta e attesta la necessità dei servizi previsti dall'Azione 2, dovranno essere attivati due Buoni separati.

Domanda

I servizi quali Caffè Alzheimer, Atelier Alzheimer e Musei per l'Alzheimer sono tra i servizi che richiedono l'accreditamento?

Risposta

Per i caffè, atelier e musei alzheimer gli operatori economici devono essere accreditati per "Altri servizi alla persona".

AZIONE 3**Domanda:**

Chiediamo se si possa assegnare un Buono Servizio Azione 3 in favore di un anziano il cui assistente familiare regolarmente assunto sia un proprio familiare (moglie - figlio - nuora - nipote)?

Risposta:

In analogia a quanto applicato nel programma Home Care Premium (2022-2025), l'assistente domiciliare, rispetto al destinatario, non può essere individuato nel coniuge ovvero nel convivente more uxorio né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado.

Può essere individuato quale assistente domiciliare il figlio del beneficiario o altro parente/affine di secondo grado qualora sussistano CONTEMPORANEAMENTE le seguenti condizioni:

- a. Convivenza con il destinatario;
- b. Non godere di ammortizzatori sociali o pensioni;
- c. Non possedere redditi da lavoro dipendente o autonomo;
- d. Non godere di altra indennità derivante dallo status di assistente domiciliare erogata dall'INPS o da altro Ente territoriale o nazionale.

Domanda:

Possono due persone facenti parti lo stesso nucleo familiare richiedere il medesimo contributo e avere la stessa assistente familiare con un contratto di 54 ore settimanali?

Risposta:

Non è possibile erogare due contributi per il rimborso del costo della stessa assistente familiare.

Domanda:

In merito al bando in oggetto, può attraverso apposita delega essere pagato il contributo a persona diversa dal destinatario, che non sia procuratore/Amministratore di sostegno/tutore legale? Inoltre il pagamento della retribuzione dell'assistente familiare può essere fatto tramite bonifico da un conto con intestatario diverso dal destinatario che non sia procuratore/Amministratore di sostegno/tutore legale, dal quale però si evinca che sia servito per il pagamento della prestazione lavorativa a favore della persona anziana? Naturalmente nel contratto il datore di lavoro è il beneficiario.

Risposta:

Un pagamento effettuato ad una persona diversa dal destinatario/amministratore di sostegno/procuratore etc., è possibile solo in casi eccezionali e se ben motivati. Nella prima casistica da voi descritta occorre presentare, nel fascicolo del rendiconto finale, una dichiarazione da parte del destinatario ai sensi del DPR 445/2000, in cui il beneficiario dichiara che il contributo sarà versato sul conto della persona indicata specificando la motivazione perché non sia possibile un pagamento diretto. La dichiarazione deve essere firmata da entrambi ed essere corredata dai relativi documenti di identità.

Lo stesso dicasi per il secondo caso.

Domanda:

Un beneficiario ha usufruito di un mese di sollievo in RSA per il mese di agosto ed ha pagato una parte della quota sociale, (circa 7 Euro al giorno parametrato al suo ISEE). La quota sanitaria è stata a carico dell'Azienda USL tramite il Fondo regionale per la non autosufficienza . La badante ha potuto così usufruire delle ferie nel mese di agosto.

La busta paga del mese di agosto della badante può essere rimborsata, nel limite previsto di 800 Euro al mese che la Sig.ra percepisce sulla base della fascia ISEE ?

Risposta:

Nel caso da voi descritto, l'erogazione del contributo, come da Piano di spesa, è possibile anche per il periodo della vacanza dell'assistente familiare.

Domanda:

Il contratto di lavoro con l'assistente familiare deve essere esclusivamente stipulato tra destinatario (o tutore/amministratore di sostegno/procuratore) e assistente familiare o può essere anche stipulato da un familiare purché nel contratto siano indicati i dati anagrafici dell'assistito beneficiario del contributo?

Risposta:

Il contratto deve essere stipulato tra destinatario (o tutore/amministratore di sostegno/procuratore) e assistente familiare; non è sufficiente la sola indicazione dei dati anagrafici dell'assistito nel contratto.

AZIONE 4

Domanda

I destinatari dell'azione 4 possono non essere residenti nel territorio della zona distretto?

Risposta

Anche per quanto riguarda l'azione 4, i destinatari devono essere residenti sul territorio della zona-distretto.

Domanda

L'UVMD può predisporre Piani di Spesa che prevedano la fruizione delle prestazioni previste dall'Azione 4 presso degli Istituti convenzionati con la AUSL?

Risposta

L'avviso per l'azione 4 prevede servizi domiciliari (ad eccezione dei laboratori diurni creativi); pertanto servizi erogati presso Istituti convenzionati non possono essere ritenuti ammissibili.

Domanda:

E' possibile attivare un Buono Servizio Azione 4 in favore di una minore che compie 18 anni il prossimo mese, senza che la minore debba interromperlo al compimento del 18° anno?

Specifico che la minore si trova attualmente in una comunità per Disturbi del comportamento alimentare, solo ed esclusivamente con l'attivazione dell'educatore a domicilio si potrebbe consentire il rientro a casa. Specifico che la Zona Distretto non ha altre risorse per attivare la medesima prestazione domiciliare.

La minore è in carico all'UFSMIA e frequenta la scuola.

Risposta:

Il criterio della minore età deve essere rispettata al momento della firma del piano di spesa.

Domanda:

E' possibile spendere il voucher in un intervento che prevede prestazioni tra quelle indicate (di OSA/AdB/OSS, fisioterapista, logopedista, TNPEE ecc) che vengono erogate non propriamente a domicilio ma presso un'associazione in grado di farlo, ovviamente facente parte degli operatori economici disponibili in quanto ha risposto alla manifestazione di interesse?

Risposta:

L'avviso per l'azione 4 prevede servizi domiciliari (ad eccezione dei laboratori diurni creativi); pertanto servizi erogati presso associazioni non possono essere ritenuti ammissibili.

Domanda:

Nell'ambito dell'Azione 4 -relativa ai servizi domiciliari di carattere socio-assistenziale per minori con disabilità- pur nella facoltà di libera scelta degli interventi previsti da parte della famiglia, è stata condivisa a livello di équipe multiprofessionale la necessità di poter usufruire di interventi professionali (come quella dell'educatore professionale ma anche di altre figure indicate dal progetto attinenti pertanto sia i servizi di carattere socio-educativo che a quelli socio-assistenziali) che siano orientati al supporto al minore ed alla famiglia anche nelle attività quotidiane di aggregazione e di partecipazione alla vita sociale con interventi che pertanto possano essere svolti fuori dal contesto familiare e dell'abitazione in contesti aggregativi o sociali o sportivi anche aggiuntivi ai centri diurni e di aggregazione previsti dal bando.

Tale azione a nostro avviso, promuovendo il benessere fisico e psicologico del minore e della famiglia (art. 3 del bando) e favorendo l'inserimento e la partecipazione alla vita comunitaria, rientra a pieno titolo nel sostegno alla domiciliarità poiché concorre a favorire lo sviluppo e di autonomie adeguate alle tappe evolutive del minore garantendo interventi quanto più appropriati ed efficaci in base alle specifiche necessità del singolo e del suo nucleo di appartenenza (art. 4 del bando).

Risposta:

Confermiamo che sono possibili interventi dell'educatore professionale di supporto/accompagnamento nelle attività quotidiane legate alla partecipazione del minore alla vita sociale in contesti aggregativi anche extra domiciliari.

Domanda:

Il minore il cui genitore è beneficiario del contributo "Care Giver" (DGRT n. 717/2022 "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare") può accedere alle prestazioni previste dall'Azione 4? Se sì, per quali prestazioni tra quelle previste dall'Avviso?

Risposta:

In minore il cui genitore è beneficiario del contributo "Care Giver" può accedere agli interventi previsti dall'azione 4.

Domanda:

Un minore che usufruisce del contributo disabilità gravissime (Assegno di cura) può accedere alle prestazioni previste dall'Azione 4? Se sì, per quali prestazioni tra quelle previste dall'Avviso?

Risposta:

La famiglia di un minore che usufruisce del contributo disabilità gravissime (DGR 1071/2023), può accedere agli interventi previsti per l'Azione 4 solo se DIVERSI da quelli per i quali viene utilizzato l'assegno di cura.

Domanda:

E' facoltà dei soggetti attuatori decidere di non inserire nell'avviso zonale alcune figure professionali (ad esempio escludere la figura del logopedista dall'Azione 4)?

Risposta:

E' facoltà del soggetto attuatore decidere quali interventi inserire nella manifestazione di interesse.

Domanda:

All'art. 12 p.to 6 dell'avviso è previsto che "la fruizione del buono servizio ed il riconoscimento delle spese rimborsabili a mezzo dello stesso sono incompatibili con altri contributi pubblici riferibili alle stesse tipologie di intervento"; si chiede pertanto quali sono tali contributi?

Risposta:

L'incompatibilità sussiste qualora il destinatario riceva altri contributi dedicati alle stesse tipologie di interventi, di cui alla tabella 4 dell'avviso, nel periodo di validità del Piano di spesa del destinatario.

Domanda:

Nel caso in cui un minore compisse 18 anni pochi mesi dopo la firma del Piano di spesa e l'attivazione degli interventi, la conclusione degli stessi dovrebbe coincidere con il raggiungimento della maggiore età, o potrebbe continuare fino ad esaurimento del Buono, nonostante la sopravvenuta maggiore età del beneficiario?

Risposta:

Il criterio della minore età deve essere rispettata al momento della firma del piano di spesa. I servizi iniziati possono essere continuati anche dopo la sopravvenuta maggiore età del beneficiario.

Domande comuni alle 4 azioni

Domanda:

La nostra zona-distretto ha emesso l'Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione degli elenchi di operatori economici fornitori di prestazioni di cui all'Azione 1-2-4 dell'Avviso Regionale. Chiediamo se nel lasso di tempo necessario alla costituzione dei primi elenchi di operatori economici è possibile avvalersi della convenzione, tutt'ora in vigore, stipulata con i fornitori di prestazioni selezionati in virtù dell'Avviso Regionale "Sostegno all'assistenza socio sanitaria domiciliare" di cui al D.D RT N. 14104/2023?

Risposta:

L'avviso prevede questa possibilità (art. 9.5, 10.5 e 12.5), in quanto permette sia l'utilizzo di enti già convenzionati che di enti selezionati a seguito di un avviso di manifestazione di interesse pubblicata nell'ambito del presente avviso.

Domanda:

E' possibile ammettere una cooperativa non accreditata ai sensi della legge regionale n. 82/2009, in quanto ha sede legale nella regione confinante dove non è previsto l'accredito per le prestazioni domiciliari?

Specifico, che nei territori confinanti le cooperative ad oggi nel nostro elenco non sono disponibili per l'erogazione delle prestazioni, in quanto il servizio sarebbe troppo oneroso .

Risposta:

Purtroppo, non è possibile derogare dai criteri previsti dall'Avviso per l'ammissibilità degli operatori economici, ovvero "gli operatori economici che rispondono alla procedura di evidenza pubblica devono risultare accreditati".

Domanda

Nella divisione delle risorse nelle quattro Azioni dobbiamo tenere conto di percentuali di assegnazione su ciascuna area? Possono essere fatte solo 3 Azioni?

Risposta

L'avviso non prevede l'applicazione di percentuali. Il soggetto attuatore può decidere quante e quali azioni attivare, come da art 3. dell'avviso.

Domanda

In riferimento all'Azione 4, chiediamo se possiamo aprire la selezione solo a 3 figure professionali previste dalla tabella dell'azione 4, nello specifico : educatore, psicologo, fisioterapista, ritenute dall'UVMD e dai referenti dell'UFSMIA le più adatte per la domiciliarietà?

Uguualmente per l'Azione 2 chiediamo se sia possibile non prevedere l'attivazione del Caffè Alzheimer - Atelier Alzheimer - Musei per l'Alzheimer?

Risposta

Per quanto riguarda i contenuti delle manifestazioni di interesse e le tipologie dei servizi attivabili, il soggetto attuatore può decidere in autonomia.

Domanda

E' prevista la possibilità, nel corso del triennio, di rimodulare il budget delle azioni progettuali?

Risposta

Nel corso del progetto è possibile rimodulare la previsione finanziaria previa approvazione da parte dell'Amministrazione regionale (vedi par. 15.8 dell'avviso).

Domanda

Come dobbiamo individuare il costo orario delle prestazioni previste dall'Avviso?

Risposta

Dal momento che si possano verificare situazioni diverse nelle singole zone-distretto, è cura del soggetto attuatore stabilire i costi in considerazione della propria situazione.

Domanda

Nell'Art. 3 è indicato che "nell'arco di durata del progetto lo stesso destinatario può ricevere più Buoni Servizio su Azioni diverse nel limite dei massimali indicati per ogni Azione". E' possibile estendere la ripetibilità anche all'interno della stessa Azione rispettando il massimale (ad es. nell'ambito dell'Azione 2 erogare allo stesso utente due Buoni Servizio di 4.000€ l'uno in due periodi diversi)?

Se un utente beneficiario di un Buono Servizio di lunga durata (es. nell'ambito dell'Azione 2 o Azione 4) desidera/necessita sospenderlo temporaneamente per cause non sanitarie (es. periodo di ferie o di allontanamento temporaneo da casa) è possibile prevedere questa possibilità, eventualmente prevedendo la sottoscrizione di una nota di sospensione temporanea scritta dalla famiglia? In modo tale da permettere ai nostri servizi l'estensione della durata del Buono Servizio.

Risposta

Considerato che, ad eccezione dell'azione 1, le azioni non hanno una durata massima (devono solo "coincidere" con il termine del progetto), i Buoni servizio sulle azione 2 e 4 possono rimanere "attivi" ed essere modificati tramite addendum fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per tale azione e non hanno necessità di "giustificare" una temporanea sospensione per i motivi indicati.

Domanda

Rispetto all'Avviso Pubblico "Interventi di sostegno alle cure domiciliari" chiedo se le figure professionali elencate nelle varie azioni devono specificatamente essere in possesso di tali qualifiche.

Nello specifico per l'Azione 4 "Servizi domiciliari di carattere socio-assistenziale per minori con disabilità", tra le figure professionali previste nella tipologia di intervento finanziabile col buono servizio, c'è l'Educatore Professionale.

Stante la nota difficoltà a reperire operatori in possesso di tale titolo, almeno nella nostra zona, è possibile "impiegare" figure quali educatori senza titolo, assistente all'infanzia con funzioni educative, animatore ecc (riconducibili alla categoria D1, ex 5° livello CCNL Cooperative sociali)?

Risposta

Non è possibile impiegare figure professionali diverse da quelle indicate nelle tabelle dell'avviso oppure figure professionali senza titolo.